



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Ordinanza n. 110 PNC del 30 gennaio 2025

ai sensi dell'art. 14-bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108

Approvazione del II atto integrativo della “Convenzione per l'affidamento dei servizi di supporto al sistema di gestione e controllo in favore delle amministrazioni titolari per la realizzazione del piano complementare al PNRR sisma 2009-2016” sottoscritta in data 30 maggio 2023. Annualità 2025.

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato dalla Corte dei Conti il 18 gennaio 2023 al n. 235, prorogato con Decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 5 febbraio 2024, n. 327 e ulteriormente prorogato fino al 31.12.2025 con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2025, registrato dalla Corte dei Conti in data 23 gennaio 2025, al n. 235;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visti, in particolare:

(i) l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, secondo cui “*I Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di vice commissari per gli interventi di cui al presente decreto, in stretto raccordo con il Commissario straordinario, che può delegare loro le funzioni a lui attribuite dal presente decreto. A tale scopo è costituita una cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta dal Commissario straordinario, con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione delle ordinanze e direttive commissariali, nonché di verificare periodicamente l'avanzamento del processo di ricostruzione. Alla cabina di coordinamento partecipano, oltre al Commissario straordinario, i Presidenti delle Regioni, in qualità di vice commissari, ovvero, in casi del tutto eccezionali, uno dei componenti della Giunta regionale munito di apposita delega motivata, oltre ad un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate, designato dall'ANCI regionale di riferimento. Al funzionamento della cabina di coordinamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.*”;

(ii) l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite “*il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate sentiti i Presidenti delle*

Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, e sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri.”;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante “*Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Visto l’art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, con il quale è stato aggiunto il comma 4-novies all’articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2025;

Visto l’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall’articolo 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016, ivi incluse le disposizioni in materia di personale della Struttura commissariale di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 giugno 2014 e s.m.i, che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Struttura di missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal Sisma 2009;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020;

Visto il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» (Regolamento de minimis);

Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Regolamento GBER);

Visto l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “*Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”;

Vista la decisione C (2022)1545 final del 18 marzo 2022 relativa alla modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia (aiuto di Stato SA.101134 – Italia);

Vista la Comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale è stato adottato il “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19*” e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la Comunicazione della Commissione europea C (2022) 1890 final del 23 marzo 2022, con la quale è stato adottato il “*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina*”;

Visti e considerati gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021;

Visto il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presentato il 30 aprile 2021 ed approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali – *inter alia* – il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target, delle *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR e nel PNC;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 (c.d. PNC), e:

- in particolare, l'articolo 1, ai sensi del quale è approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato a integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR;

- e, ancor più nello specifico, il comma 2, lett. b), del richiamato articolo 1 che assegna complessivi 1.780.000 euro per gli anni dal 2021 al 2026 per attuare interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, a carico delle risorse del Piano complementare al PNRR, individuando quali soggetti attuatori la Struttura tecnica di missione per il sisma dell'Aquila del 2009 e il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, e in particolare:

(i) l'articolo 14, rubricato “*Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare*” e, segnatamente, i commi 1 e 1-ter, alla stregua dei quali:

“1. Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente decreto, incluse quelle relative al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti nonché al meccanismo di superamento del dissenso e ai poteri sostitutivi, si applicano anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del presente decreto agli interventi di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, cofinanziati dal PNRR.”;

“1-ter. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, limitatamente alle aree del terremoto del 2016 nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, il commissario ad acta di cui all'articolo 12, comma 1, ove nominato, viene individuato nel Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.”;

(ii) l'articolo 14-bis, rubricato "Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016", secondo cui:

"1. Al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, la cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è integrata dal capo del Dipartimento "Casa Italia" istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal coordinatore della Struttura tecnica di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, nonché dal sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci del cratere del sisma del 2009.

2. In coerenza con il cronoprogramma finanziario e procedurale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, entro il 30 settembre 2021, la cabina di coordinamento individua i programmi unitari di intervento nei territori di cui al comma 1, articolati con riferimento agli eventi sismici del 2009 e del 2016, per la cui attuazione secondo i tempi previsti nel citato cronoprogramma sono adottati, d'intesa con la Struttura tecnica di missione di cui al medesimo comma 1, i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato."

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021 si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;

Considerato che il suddetto decreto, all'allegato 1, ha definito le "schede progetto" relative agli investimenti complementari al PNRR, tra cui la scheda progetto relativa agli investimenti complementari alla Missione 5 – Inclusione e Coesione – Componente 3 – Interventi per le aree del Terremoto 2009 e 2016;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi", e, in particolare, l'articolo 17 rubricato "Interventi del Fondo complementare al PNRR riservati alle Aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016";

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici";

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", entrato in vigore il 1° aprile 2023 ed efficace a decorrere dal 1° luglio 2023;

Visto, in particolare, l'articolo 7 del suddetto decreto legislativo n. 36 del 2023, che disciplina il principio di auto-organizzazione amministrativa, e in particolare il comma 2, ai sensi del quale *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato”*;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, che ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico, successivamente denominata *“Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.”*, la quale persegue, tra l'altro, lo scopo di *“promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa”* ed, altresì, *“dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari”*;

Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, che prevede che con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e Invitalia, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società e dispone che il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* (legge finanziaria 2007) e in particolare le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 459 a 463, nei quali Invitalia è sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la governance, l'organizzazione e l'attività da essa svolta;

Vista la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, co. 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante priorità e obiettivi per l'Agenzia nonché indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della stessa e, in particolare, il punto 2.1.1, individua l'Agenzia quale ente strumentale dell'Amministrazione Centrale volto, tra l'altro, a *“favorire l'attrazione di investimenti esteri di qualità elevata, in grado di dare un contributo allo sviluppo del sistema economico e produttivo nazionale”*;

Visto l'articolo 19, co. 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che prevede che *“le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi”*;

Visto l'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che prevede che *“Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell’Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all’articolo 90 di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle convenzioni stipulate con l’Agenzia di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni”*;

Visto l'articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dall'articolo 11, co. 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che definisce l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.A. quale società *in house* dello Stato;

Visto il decreto del 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 19 settembre 2018, n. 218, recante *“Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale”*, che aggiorna il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 3 agosto 2018, n. 179, che reca *“Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., in attuazione dell’art. 9-bis, co. 6, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69”*;

Vista la delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 484 del 30 maggio 2018 che aveva disposto l'iscrizione, tra le altre amministrazioni, della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*, di cui all'articolo 192, co. 1, del decreto legislativo n. 50/2016, in ragione degli affidamenti nei confronti della società *in house* Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., attestando che per Invitalia ricorrono tutte le condizioni previste dall'articolo 5, co. 1, del decreto legislativo n. 50/2016, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo del Ministero dello sviluppo economico, che lo esercita congiuntamente con le altre amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 giugno 2017 con il quale sono state approvate le modifiche agli articoli 1 e 4 dello Statuto dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., deliberate dall'Assemblea totalitaria straordinaria in data 7 giugno 2017;

Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, co. 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha deliberato in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al MEF dell'atto di *«Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n.108»*;

Considerato che l'art. 9, comma 1, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, prevede che *“Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di Soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente”*;

Considerato che ai sensi del comma 2 del medesimo art. 9 del decreto-legge 77/2021 *“Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di cui al co. 1 possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati”*;

Considerato che il successivo art. 10 del decreto-legge 77/2021 prevede, inoltre che *“Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027” le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono “avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*;

Considerato che l'articolo 14 del decreto-legge 77/2021 estende la disciplina del PNRR, ivi inclusa quella relativa alle misure e alle procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi, al PNC, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante: *«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»*;

Visto l'art. 13-ter del decreto-legge 30 Dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 – che, al comma 2, come modificato dall'art. 1, comma 672, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, prevede che *“Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Commissario straordinario di cui al medesimo comma, mediante apposite convenzioni, può avvalersi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - INVITALIA, nel limite di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025”*.

Considerato che Invitalia, in base al proprio Statuto, svolge *“attività strumentale dell'Amministrazione centrale dello Stato” e “ha per oggetto lo svolgimento di attività prevalentemente finanziarie al fine dello sviluppo e della competitività del sistema Paese (...). Per il conseguimento di tali obiettivi, la Società opera in coerenza con i documenti della programmazione nazionale (...)”*;

Vista l'ordinanza PNC n. 22 del 26 maggio 2022 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia per *“l'affidamento del servizio di supporto al sistema di gestione e controllo in favore delle amministrazioni titolari per la realizzazione del piano complementare al PNRR Sisma 2009-2016”*, con durata coincidente con il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4 del D.L. 189/2016;

Considerato che la predetta Convenzione è stata sottoscritta dal Commissario Straordinario e da Invitalia in data 28 giugno 2022;

Vista l'ordinanza PNC n. 52 del 4 maggio 2023 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia per *“l'affidamento del servizio di supporto al sistema di gestione e controllo in favore delle amministrazioni titolari per la realizzazione del piano complementare al PNRR Sisma 2009-2016”*, con durata coincidente con il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4 del D.L. 189/2016;

Considerato che la predetta Convenzione è stata sottoscritta dalla Struttura commissariale e da Invitalia rispettivamente in data 30 maggio 2023 e 29 maggio 2023;

Vista l'ordinanza PNC n. 87 dell'8 febbraio 2024 con la quale è stato approvato l'atto integrativo della Convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia per *“l'affidamento del servizio di supporto al sistema di gestione e controllo in favore delle amministrazioni titolari per la realizzazione del piano complementare al PNRR Sisma 2009-2016”*, con durata coincidente con il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4 del D.L. 189/2016;

Considerato che la predetta Convenzione è stata sottoscritta dalla Struttura commissariale e da Invitalia rispettivamente in data 18 marzo 2024 e 12 marzo 2024;

Vista la nota prot. CGRTS-0038435-P-02/10/2024 con la quale il Commissario straordinario ha manifestato all'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Invitalia S.p.A. l'intenzione di rinnovare fino al 31 dicembre 2025 la Convenzione per l'affidamento dei servizi di supporto al sistema di gestione e controllo in favore delle amministrazioni titolari per la realizzazione del Piano Complementare al PNRR sismi 2009- 2016, sottoscritta in data 28/06/2022;

Vista la nota prot. CGRTS-0044187-A-11/11/2024 con la quale l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Invitalia S.p.A. ha riscontrato positivamente la suindicata richiesta;

Considerato che è stata trasmessa da Invitalia S.p.A. ed acquisita al prot. n. CGRTS-0002436-A-24/01/2025 la proposta di atto integrativo ed estensione della durata della *“Convenzione per l'affidamento dei servizi di supporto al sistema di gestione e controllo in favore delle amministrazioni titolari per la realizzazione del piano complementare al PNRR sisma 2009-2016”* sottoscritta in data 18 marzo 2024;

Considerato che è stata valutata la congruità economica dell'offerta relativa alla Convenzione in oggetto del soggetto in house Invitalia, secondo quanto previsto dall'art. 7 del D. Lgs. 36/2023, con nota prot. n. CGRTS-0002464-A-24/01/2025;

Che la congruità economica è stata trasmessa ad Invitalia S.p.A. con prot. CGRTS-0002487-P-24/01/2025;

Ritenuto pertanto di procedere con la presente Ordinanza all'approvazione dello schema del *“II Atto integrativo della Convenzione per l'affidamento dei servizi di supporto al sistema di gestione e controllo in favore delle amministrazioni titolari per la realizzazione del piano complementare al PNRR sisma 2009-2016”* sottoscritta in data del 18 marzo 2024 per l'annualità 2025;

Visti l'articolo 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e l'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di dare impulso alle attività connesse all'attuazione degli interventi unitari del Fondo complementare del PNRR;

Dato atto dell'intesa acquisita nella Cabina di Coordinamento integrata in data 29 gennaio 2025 dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e dalla Struttura di Missione sisma 2009;

DISPONE

Art. 1

(Richiami)

1. Le premesse di cui sopra e gli allegati costituiscono parte integrante della presente ordinanza.
2. Alla presente ordinanza è allegato sub a):

“Il atto integrativo alla “Nuova Convenzione per l’affidamento dei servizi di supporto al sistema di gestione e controllo in favore delle amministrazioni titolari per la realizzazione del piano complementare al PNRR sisma 2009-2016” del 30 maggio 2023” e relativi allegati contraddistinti rispettivamente come segue:

- Allegato sub 1) “Piano delle attività e dei costi”;
- Allegato sub 2) “Disciplinare di rendicontazione”.

Art. 2

(Oggetto)

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni in premessa e per le motivazioni ivi richiamate, si approva, in ogni sua parte, lo schema di atto integrativo alla Convenzione di cui al precedente art. 1, comma 2, avente ad oggetto l’affidamento dei servizi di supporto strategico alla comunicazione e al sistema di gestione e controllo in favore delle amministrazioni titolari per la realizzazione del Piano Complementare al PNRR sisma 2009-2016.
2. Per lo svolgimento delle attività oggetto dello Schema di Convenzione di cui al precedente comma, all’Agenzia nazionale per l’attrazione di investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. - Invitalia è riconosciuto un corrispettivo pari ad euro 2.049.180,33 oltre IVA al 22% per euro 450.819,67, per un totale di euro 2.500.000,00.
3. Il corrispettivo di cui al precedente comma 2 è a valere sulle risorse di cui all’art. 13-ter del decreto-legge 30 Dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 – come modificato dall’art. 2, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 49 – recante “*Disposizioni urgenti in materia di gestione commissariale per la ricostruzione nei territori interessati da eventi sismici e per il rispetto dei termini di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*”.

Art. 3

(Entrata in vigore ed efficacia)

1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse all’attuazione degli interventi unitari del Fondo complementare del PNRR, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell’art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle

regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle Finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
3. L'ordinanza sarà altresì pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della Struttura di missione 2009.

Il Commissario straordinario
Sen. Avv. Guido Castelli

II ATTO INTEGRATIVO ALLA “NUOVA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO AL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO IN FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI TITOLARI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO COMPLEMENTARE AL PNRR SISMA 2009-2016” DEL 30 MAGGIO 2023

Tra

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2023, al n. 235, prorogato con Decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 5 febbraio 2024, n. 327 e ulteriormente prorogato con Decreto del Presidente della Repubblica del _____, registrato dalla Corte dei Conti il _____, n. _____ (di seguito, Commissario straordinario);

e

l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – INVITALIA, con sede legale in Roma, via Calabria n. 46 (C.F. e P. IVA n. 05678721001), in persona dell’Amministratore delegato, dott. Bernardo Mattarella (di seguito, INVITALIA)

PREMESSO

1. la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina delle attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri” e successive modificazioni ed integrazioni;
2. il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i. e, in particolare, l’art. 7, comma 5, in base al quale per le strutture affidate a Ministri o Sottosegretari, le responsabilità di gestione competono ai funzionari preposti alle strutture medesime, ovvero, nelle more della preposizione, a dirigenti temporaneamente delegati dal Segretario generale, su indicazione del Ministro o Sottosegretario competente;
3. il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2021, concernente l’adozione del “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023” della Presidenza del Consiglio dei ministri;

CONSIDERATO

- il decreto legislativo n. 1 del 9 gennaio 1999 e ss.mm.ii, ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico successivamente denominata “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.” la quale persegue, tra l’altro, lo scopo di “promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d’impresa” ed, altresì, “dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari”;
- in particolare l’articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo n. 1 del 9 gennaio 1999, e

ss.mm.ii, prevede che con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e Invitalia, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società e dispone che il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali;

- a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 2007), ed in particolare, delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 459-463, Invitalia è stata sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l'attività da essa svolta. In particolare, l'articolo 2, comma 6, del citato decreto legislativo. n. 1 del 9 gennaio 1999, innanzi richiamato, come sostituito dall'articolo 1, comma 463, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, stabilisce che i diritti dell'azionista "sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento";
- il 27 marzo 2007 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emanato la direttiva recante priorità ed obiettivi per l'Agenzia, nonché indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della stessa Agenzia, come previsto dall'articolo 1, commi 460 e 461, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, (Legge finanziaria 2007);
- la stessa direttiva del 27 marzo 2007 indica l'Agenzia "quale Ente strumentale dell'Amministrazione centrale" (punto 2.1.1) volto, tra l'altro, a perseguire la priorità di "sviluppare l'innovazione e la competitività industriale e imprenditoriale nei settori produttivi e nei sistemi territoriali" (punto 2.1.2);
- l'articolo 19, comma 5, della Legge 102/2009 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009, recante tra l'altro provvedimenti anticrisi, prevede che le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette Amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relative ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;
- l'articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dall'articolo 11, comma 16- quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che definisce Invitalia quale società in house dello Stato;
- l'Agenzia, per espressa disposizione statutaria, è obbligata ad effettuare una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle

amministrazioni dello Stato e che realizza tale specifica quota con le modalità sopra descritte;

- l'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, così come integrato dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal suddetto comma sono nulli; è fatto altresì divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e nello specifico, l'articolo 226, comma 1, del suddetto decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che all'articolo 226, comma 1, dispone che il sopra citato decreto legislativo n. 50/2016 è abrogato dal 1° luglio 2023;
- l'articolo 229, comma 2, del su richiamato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che stabilisce che le disposizioni dello stesso acquistano efficacia dal 1° luglio 2023;
- l'articolo 7 del decreto legislativo n. 36/2023 rubricato “Principio di auto-organizzazione amministrativa” che al comma 1 prevede che “Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea”;
- l'articolo 7 del decreto legislativo n. 36/2023, che, al comma 2, prevede che “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3”;
- lo stesso comma 2, che prevede altresì che “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato, in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche”, e che “in caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.A. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato”;
- l'articolo 23 del decreto legislativo n. 36/2023, che prevede la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ed in particolare il comma 5, che prevede che gli obblighi informativi di cui alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le indicazioni ANAC, “riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui all'articolo 7, comma 2”;
- l'articolo 226, comma 5, del decreto legislativo n. 36/2023, che prevede che “Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile

2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso”;

- l'articolo 3 dell'allegato I al decreto legislativo n. 36/2023, che definisce alla lettera e) «affidamento in house» come l'affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle condizioni rispettivamente indicate dall'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE e dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/UE, nonché, per i settori speciali, dall'articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE;
- il citato articolo 12 della direttiva 24/2014/UE, che prevede che un appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; e c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
- il citato articolo 12 della direttiva 24/2014/UE, che prevede al comma 3 che un'amministrazione aggiudicatrice che non eserciti su una persona giuridica di diritto privato o pubblico un controllo ai sensi del paragrafo 1, può nondimeno aggiudicare un appalto pubblico a tale persona giuridica senza applicare la presente direttiva quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici un controllo sulla persona giuridica di cui trattasi analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 % delle attività di tale persona giuridica sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici controllanti o da altre persone giuridiche controllate dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui trattasi; e c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
- che per Invitalia ricorrono tutte le condizioni previste per il controllo congiunto di cui al comma 3, dell'articolo 12 della direttiva 24/2014/UE;
- il decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy 27 giugno 2017 approva le modifiche agli articoli 1 e 4 dello Statuto di Invitalia, deliberate dall'Assemblea totalitaria straordinaria in data 7 giugno 2017;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato sulla GU n. 218 del 19 settembre 2018, "Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia

nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale", si è provveduto all'aggiornamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;

- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, pubblicata nella G.U. n. 179 del 3 agosto 2018, si è disposta l'"Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. .", ed, in particolare, quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, lett. q), la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario straordinario si impegna a trasmettere annualmente alla competente struttura del Ministero delle Imprese e del Made in Italy un resoconto sullo stato di attuazione della presente Convenzione, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di Invitalia;
- l'articolo 1, comma 3, lett. a) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018 che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere l'indicazione dell'impegno di Invitalia ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell'atto convenzionale in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;
- l'articolo 1, comma 3, lett. h) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che la convenzione deve contenere l'indicazione del corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell'ambito degli atti convenzionali, calcolata al netto di IVA, ove dovuta, che deve coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da Invitalia per le attività previste dalla convenzione;
- l'articolo 1, comma 3, lett. j) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018 che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali;
- l'articolo 1, comma 3, lett. n) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018 che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il rinvio espresso a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- l'articolo 1, comma 3, lett. o), della medesima direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018 prevede obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- l'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 484 del 30 maggio 2018, ha disposto l'iscrizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tra le altre Amministrazioni dello Stato, nell'elenco di cui all'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione agli affidamenti nei confronti della società in house Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. attestando che per Invitalia ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo dello stesso Ministero, che

lo esercita congiuntamente con le altre Amministrazioni dello Stato;

- la nota prot Invitalia. n. 0411334 del 16 ottobre 2024, con la quale Invitalia ha comunicato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza - Direzione Generale Servizi di Vigilanza - Divisione VIII -Vigilanza su Enti Strumentali, Fondazioni, Società Partecipate e Vigilata dal Ministero, le informazioni richieste relative all'attestazione del conseguimento nel triennio 2021-2023 di una quota superiore all'80% dei ricavi per servizi svolti dalla medesima Invitalia Agenzia per i compiti affidati da Amministrazioni centrali dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza - Direzione Generale Servizi di Vigilanza - Divisione VIII -Vigilanza su Enti Strumentali, Fondazioni, Società Partecipate e Vigilata dal Ministero, tramite propria nota prot. n. 0093803 del 22 ottobre 2024, ha verificato che la percentuale di fatturato realizzata da Invitalia nel triennio 2021 -2023 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 98,24%, e che può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato art. 7, del d.lgs. n. 36/2023;
- ;
- il citato Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 4 maggio 2018, recante l'individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria di Invitalia individua gli affidamenti da sottoporre all'obbligo della preventiva approvazione ministeriale negli affidamenti di attività da parte di amministrazioni pubbliche per importi maggiori di 500 mila euro al netto dell'IVA;

VISTO

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti" ed in particolare l'art. 1, secondo comma lett. b), che prevede che "Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le

aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026;

- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ed in particolare l'art. 14, intitolato "Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare" nonché l'art. 14-bis, recante "Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016";
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.101, individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- l'art.1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 che definisce, attraverso l'allegata Tabella A, l'assegnazione e ripartizione a favore delle singole Amministrazioni titolari le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del PNRR;
- l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016;

TENUTO CONTO CHE

- gli Investimenti complementari alla strategia PNRR della Missione 5 – Inclusione e Coesione – Componente 3 – Interventi speciali di coesione territoriale hanno previsto interventi per le aree del Terremoto 2009 e 2016;
- l’art. 10, terzo comma, del decreto-legge del 21 settembre 2021, n. 121, attualmente prevede che “La notifica della citata decisione di esecuzione del consiglio UE - ECOFIN recante «Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia», unitamente al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021, costituiscono la base giuridica di riferimento per l’attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l’assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto (...)” ministeriale citato;
- l’art. 9, primo comma, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, attualmente prevede che “Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente”;
- ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 “Al fine di assicurare l’efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati”;
- il successivo art. 10 prevede, inoltre che, “Per sostenere la definizione e l’avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l’attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell’Unione europea 2014-2020 e 2021-2027” le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono “avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- l’art. 13-ter del decreto-legge 30 Dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 – che, al comma 2, prevede che “Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Commissario straordinario di cui al medesimo comma, mediante apposite convenzioni, può avvalersi del supporto tecnico-operativo dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa - INVITALIA, nel limite di 2,5 milioni di euro (per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025), come modificato dall’art. 1, comma 672, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 .

VISTE

- la nota del 20 giugno 2022, prot. n. 0004024, con la quale il Segretariato generale del Ministero dello sviluppo economico (ora MIMIT) ha rilasciato il proprio nulla osta alla sottoscrizione della Convenzione stipulata in data 28 giugno 2022, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2018;

- la “convenzione per l’affidamento dei servizi di supporto al sistema di gestione e controllo in favore delle amministrazioni titolari per la realizzazione del piano complementare al pnrr sisma 2009-2016”, stipulata a valle del predetto nulla osta;
- la nota del 26 maggio 2023, prot. n.0003534, con la quale il Segretariato generale del Ministero dello sviluppo economico (ora MIMIT) ha rilasciato il proprio nulla osta alla sottoscrizione della convenzione stipulata in data 30 maggio 2023 ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2018;
- la “Nuova convenzione per l’affidamento dei servizi di supporto al sistema di gestione e controllo in favore delle amministrazioni titolari per la realizzazione del piano complementare al pnrr sisma 2009-2016”, stipulata a valle del predetto nulla osta;
- la nota dell’8 marzo 2024, prot. n. 0067902, con la quale il Dipartimento per i Servizi Interni, Finanziari, Territoriali e di Vigilanza - Direzione Generale Servizi di Vigilanza - Divisione VIII – Vigilanza su Enti Strumentali, Fondazioni, Società Partecipate e Vigilatoe dal Ministero del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha rilasciato il proprio nulla osta alla sottoscrizione del “I Atto Integrativo ed estensione durata della “Nuova convenzione per l’affidamento dei servizi di supporto al sistema di gestione e controllo in favore delle amministrazioni titolari per la realizzazione del piano complementare al PNRR sisma 2009-2016” del 30 maggio 2023”;
- il “I Atto Integrativo ed estensione durata della “nuova convenzione per l’affidamento dei servizi di supporto al sistema di gestione e controllo in favore delle amministrazioni titolari per la realizzazione del piano complementare al PNRR sisma 2009-2016” del 30 maggio 2023”, stipulato in data 18 marzo 2024;
- il Decreto di approvazione n. 38 del 13 aprile 2023 a firma congiunta dell’AdG PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 e dell’UdG del relativo Programma Complementare dell’aggiornamento all’anno 2023 della “Metodologia di individuazione dei costi semplificati applicabili per le linee di attività progettuali affidate all’ente in house Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa SpA (INVITALIA) Aggiornamento 2023 Aprile”;
- la nota prot. CGRTS-0038435-P-02/10/2024 con la quale il Commissario straordinario ha manifestato a INVITALIA l’intenzione di rinnovare fino al 31 dicembre 2025 la Convenzione per l’affidamento dei servizi di supporto al sistema di gestione e controllo in favore delle amministrazioni titolari per la realizzazione del Piano Complementare al PNRR sismi 2009-2016, stipulata il 30 maggio 2023;
- la nota prot. CGRTS-0044187-A-11/11/2024 con la quale l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Invitalia S.p.A. ha riscontrato positivamente la suindicata richiesta;
- l’art. 1, comma 653, della legge di bilancio 2025 – L. 30 dicembre 2024 n. 207 – che ha disposto la proroga al 31 dicembre 2025 del termine di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
- la nota del _____ prot. INV _____, acquisita al protocollo _____, con la quale Invitalia ha trasmesso al Commissario straordinario il II Atto integrativo e relativo Piano delle attività e dei costi;
- la nota prot. CGRTS _____, acquisita al prot INV _____ del

_____ 2025, con la quale il Commissario straordinario ha comunicato ad INVITALIA l'esito positivo della verifica di congruità tecnico-economica espletata ex art. 7 co. II del Codice degli Appalti;

- la nota del _____ 2025, prot. n. _____, con la quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per i Servizi Interni, Finanziari, Territoriali e di Vigilanza - Direzione Generale Servizi di Vigilanza - Divisione VIII – Vigilanza su Enti Strumentali, Fondazioni, Società Partecipate e Vigilata dal Ministero del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha rilasciato l'autorizzazione preventiva alla sottoscrizione del presente Atto integrativo, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse e allegati)

1. Le premesse, i considerata e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritti nel presente articolo.
2. Gli Allegati al presente Atto integrativo sono costituiti da:
 - Allegato 1 – Piano delle attività e dei costi;
 - Allegato 2 - Disciplinare di rendicontazione

Articolo 2 (Oggetto della Convenzione)

1. Con il presente Atto integrativo, le Parti convengono di integrare la Nuova Convenzione sottoscritta il 30 maggio 2023, così come integrata e prorogata dal I Atto Integrativo del 18 marzo 2024, al fine di garantire la prosecuzione delle attività ivi previste (Allegato 01).
2. Nello specifico, INVITALIA garantirà l'assistenza tecnica-operativa al fine di assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi previsti dal PNC, secondo le indicazioni e priorità stabilite dal Commissario straordinario relativamente alle macro-attività dettagliate nell'allegato 1 al presente Atto e di seguito elencate sinteticamente:
 - a. Assistenza tecnica per il coordinamento e la gestione unitaria del Piano Nazionale Complementare al PNRR per le Aree Sisma 2009-2016;
 - b. Monitoraggio fisico e finanziario degli interventi previsti;
 - c. Rendicontazione e controllo delle spese;
 - d. Analisi dei territori per progettare e sviluppare una azione sperimentale di marketing territoriale finalizzata ad individuare un sistema integrato di interventi strutturali che contribuiscano a rendere stabile e duraturo il processo di riparazione, rigenerazione e ripresa economica delle aree interne del cratere, ad attrarre investimenti e a valorizzare ed innovare le potenzialità già in essere nel territorio.

Le attività sopra citate saranno svolte su tutti gli interventi attivi delle due macro-misure del piano complementare al PNRR Sisma 2009-2016.

3. L'Agenda, nel perseguimento degli obiettivi del presente Atto, si impegna ad operare nel pieno rispetto della normativa comunitaria e nazionale, nonché nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente, efficienza energetica e funzionalità dell'azione amministrativa.
4. Le attività di cui al comma 2, così come dettagliate all'Allegato n. 1 della presente Convenzione, saranno svolte da Invitalia anche sui sistemi del Commissario Straordinario nel rispetto della normativa di riferimento, come meglio precisato nel successivo articolo 10, comma 3.
5. Le attività di cui alla presente Convenzione possono essere svolte dalle risorse professionali dedicate all'erogazione dei servizi di assistenza tecnica e specialistica sia in presenza, anche presso la struttura del Commissario Straordinario, sia operando attraverso modalità di lavoro a distanza (lavoro agile o telelavoro), in linea con il CCNL dell'Agenda. Per tutte le attività il personale Invitalia opererà in stretta sinergia con la struttura commissariale.

Articolo 3 (Proroga della durata della Convenzione del 18 marzo 2024)

1. La durata della Convenzione del 30 maggio 2023 citata in premessa si intende prorogata fino al 31 dicembre 2025

Articolo 4 (Corrispettivo per le attività 2025)

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, è riconosciuto all'Agenda per l'intero periodo di durata del presente Atto, un corrispettivo massimo, calcolato sulla base dell'impegno delle risorse per le attività da svolgere, pari ad € 2.049.180,33 (duemilioni quarantanove milacentottanta/33) IVA esclusa, corrispondente ad € 2.500.000,00 (duemilioni cinquecentomila/00) IVA inclusa.
2. La copertura finanziaria dell'importo di cui al comma 1 comprende tutti i costi diretti e indiretti sostenuti da INVITALIA per le attività previste dalla Convenzione così come integrate dal presente Atto, nonché dal I Atto Integrativo del 18 marzo 2024, con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 43-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

Articolo 5 (Rendicontazione, modalità e termini di pagamento e anticipo)

1. La rendicontazione dei costi e la verifica delle prestazioni viene effettuata al termine dell'annualità di Convenzione. A tal fine, entro tre mesi successivi alla scadenza annuale, INVITALIA trasmette al Commissario straordinario una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'annualità precedente, corredata dal rendiconto dei costi sostenuti, in applicazione del Disciplinare di rendicontazione allegato alla presente (Allegato 2).
2. Il Commissario valuterà l'ammissibilità dei costi rendicontati da INVITALIA in relazione alle attività svolte approvando, mediante apposito atto, entro 30 giorni dalla ricezione, le rendicontazioni effettuate sulla base di quanto stabilito nel Disciplinare di rendicontazione di cui sopra; successivamente alla ricezione dell'atto di approvazione della rendicontazione, INVITALIA emetterà la relativa fattura; il pagamento delle spettanze avverrà mediante mandato di pagamento, entro 30 giorni dalla presentazione della fattura medesima.
3. Le Parti concordano che, nei limiti dell'importo massimo del corrispettivo di cui al comma 1 dell'art.

4 del presente Atto, la composizione delle singole voci di costo del Quadro Economico 2025 di cui alle lettere "A_figure professionali", "B_Altre voci di costo" e "C_Spese generali" nonché i relativi saldi delle medesime macrovoci A, B e C del piano economico-finanziario previsionale di cui all'allegato "Piano delle attività e dei costi" potranno essere modificate in sede di rendicontazione effettiva, in base alle attività e ai costi effettivamente sostenuti nel corso dell'annualità oggetto del presente Atto Integrativo.

4. Il Commissario riconosce a titolo di anticipo ad Invitalia un importo pari al 25% del corrispettivo di cui all'art. 4 che precede, da pagare entro il termine di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Atto Integrativo, previa autorizzazione da parte del Commissario medesimo all'emissione della relativa fattura di acconto da parte di Invitalia – codice univoco per la fatturazione: 2SOYP7.

5. In applicazione del regime di scissione dei pagamenti (c.d. split payment) l'IVA relativa all'operazione verrà versata dal Commissario direttamente all'Erario dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 629, lett. b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (c.d. "Legge di stabilità 2015").

Articolo 6 (Controversie)

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa.
2. A tal fine INVITALIA, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda al Commissario che dovrà provvedere al riguardo nel termine di novanta giorni dall'avvenuta notifica, decorsi i quali l'Agenzia potrà adire il giudice competente per la tutela dei propri diritti.
3. Per ogni controversia insorgente dal presente Atto è competente, in via esclusiva e, per reciproco accordo delle parti, il Foro di Roma.

Articolo 7 (Assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro ad ex dipendenti della Struttura commissariale)

1. In conformità alle disposizioni previste all'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, l'Agenzia dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore della citata norma, non ha affidato incarichi o lavori retribuiti in forma autonoma o subordinata, obbligandosi a non affidarne anche a seguito della sottoscrizione del presente Atto, ad ex dipendenti della Struttura commissariale che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della struttura e che, pertanto, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, alcuna attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività svolta nell'ambito del suddetto rapporto. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Articolo 8 (Obblighi di trasparenza e pubblicità)

1. Le parti si impegnano ad assolvere gli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal Codice dei contratti pubblici e dalla Legge 6 novembre 2012, n.190.

Articolo 9
(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Per le attività oggetto del presente Atto, le Parti assumono tutti gli obblighi eventualmente applicabili in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, nonché quelle derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 23giugno 2014, n. 89 e dalle circolari applicative.

Articolo 10
(La tutela dei dati personali)

1. Le *Parti*, in qualità di autonomi Titolari del trattamento, si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "*Regolamento generale sulla protezione dei dati*" (di seguito anche "*GDPR*") e ss.mm.ii. e del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 s.m.i. (di seguito anche "*Codice privacy*"), al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione del presente atto.
2. L'*Agenzia* garantisce di aver già adottato sia un Sistema privacy, che si completa con il manuale di sistema "*Sistema di gestione dell'Information Technology*", sia misure tecniche e organizzative adeguate, descritte nel "*Documento di sintesi delle misure tecniche e organizzative di Invitalia S.p.a.*" prot. n. 299770 del 1° dicembre 2021, già precedentemente condiviso con il Commissario.
3. Le *Parti* si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione del presente atto, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi ed in particolare si obbligano, in base ai dati di cui vengono in possesso nello svolgimento delle rispettive attività previste dalla presente Convenzione, a:
 1. eseguire il trattamento dei dati, secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'art. 5 del *GDPR*, custodire e controllare i dati, garantendone l'integrità e l'esattezza, adottando le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenuto conto della tipologia dei dati trattati e delle modalità di trattamento; assicurare che i dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 2. conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione dell'Interessato per un periodo non superiore a quello necessario all'esecuzione del presente contratto e dei connessi obblighi di legge;
 3. utilizzare i dati personali di cui siano venuti a conoscenza nel rispetto delle disposizioni di cui al *GDPR* e degli ulteriori provvedimenti applicabili in materia di protezione dei dati personali.
4. Relativamente alle modalità del trattamento, le *Parti* dichiarano che i dati personali saranno trattati, nel rispetto della suddetta normativa, con sistemi cartacei e automatizzati. I contraenti dichiarano, altresì, che la raccolta dei dati personali, pur avendo natura facoltativa, è presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente *Atto*.
5. In relazione alla comunicazione dei dati, le *Parti* si impegnano a non rivelare le informazioni acquisite salvo specifico consenso degli interessati, o la ricorrenza di uno dei fondamenti di liceità del trattamento di cui agli artt. 6 e 9 del *GDPR*; l'eventuale comunicazione avverrà esclusivamente nell'ambito delle finalità del servizio reso. Le *Parti* si asterranno dal trasferire quei dati la cui comunicazione possa importare una violazione del segreto aziendale e professionale e si danno reciprocamente atto che tutti i dati rivestono la natura di informazioni aziendali riservate fatta eccezione per quelli soggetti ad un regime di pubblica conoscibilità.

Articolo 11
(Rinvio a norme)

1. Il presente Atto è da leggersi e interpretarsi anche alla luce della Nuova Convenzione sottoscritta il 30 maggio 2023 e del I Atto Integrativo del 18 marzo 2024, restando inteso che sono fatte salve, e rimangono pertanto applicabili, tutte le clausole contemplate dalla Convenzione del 30 maggio 2023, nel limite in cui esse non siano espressamente modificate o emendate dal presente Atto

Allegati:

1. Piano delle attività e dei costi;
2. Disciplinare di rendicontazione.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Agenzia Nazionale per l'attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa S.P.A. Amministratore Delegato Dott. Bernardo Mattarella	<i>(Firmato digitalmente)</i>
Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 Sen. Avv. Guido Castelli	<i>(Firmato digitalmente)</i>

ALLEGATO 1

Piano delle attività e dei costi 2025

Per attività di assistenza e supporto al Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, a valere sul Piano di interventi nell'ambito del fondo complementare (PNC) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ai sensi del DL n.59/2021.

***Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022,
n. 15***

Sommario

<u><i>Introduzione</i></u>	17
<u><i>Obiettivi</i></u>	18
<u><i>Modalità di attuazione</i></u>	20
<u><i>Descrizione delle attività</i></u>	21
<u><i>Gruppo di lavoro</i></u>	23
<u><i>Quadro finanziario</i></u>	25
<u><i>Tempistiche di realizzazione</i></u>	26

Introduzione

Il “Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza”, approvato ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ha destinato, al comma 2, lett. b), n. 1, del medesimo articolo, complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 per un programma di “interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016”.

Ai sensi del comma 7 del sopracitato art. 1, per ciascun programma di interventi contenuto nel Piano del Fondo complementare, con decreto del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato in data 15 luglio 2021, sono stati individuati gli obiettivi iniziali, intermedi e finali di ciascun programma, definendo, tra l’altro, il relativo cronoprogramma finanziario e procedurale, nonché i relativi soggetti attuatori.

Il 28 luglio 2021 è stato approvato il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. decreto Semplificazioni) che reca, in primo luogo, disposizioni in ordine all’organizzazione della gestione e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In tal senso, lo stesso D.L. 77/2021 definisce che le amministrazioni interessate possano avvalersi, mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico- operativo di società in house qualificate ai sensi dell’articolo 38 del Codice dei contratti pubblici. Le stesse società possono fornire supporto tecnico-operativo anche per le attività di monitoraggio e valutazione degli interventi e per le azioni di rafforzamento della capacità amministrativa. Tale disposto normativo è stato inoltre rafforzato con il recente decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13 recante Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC).

L’art. 13-ter del decreto-legge 30 Dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 recante “Disposizioni urgenti in materia di gestione commissariale per la ricostruzione nei territori interessati da eventi sismici e per il rispetto dei termini di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” ha previsto che per assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi da realizzare tramite le risorse del PNC, il Commissario straordinario, mediante apposite convenzioni, può avvalersi del supporto tecnico-operativo dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa - INVITALIA, nel limite di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Infine, l’ art.1 comma 672 della Legge del 30 Dicembre 2024 n. 207, estende la proroga all’anno 2025 delle convenzioni con l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa - INVITALIA nel limite di 2,5 milioni di euro annui.

Obiettivi

Il supporto di Invitalia in favore del Commissario si realizza nell'ambito dei processi di assistenza tecnica del Piano Nazionale Complementare al PNRR per le Aree Sisma 2009-2016 (*Piano*) ed è volto a creare le condizioni necessarie a garantire la corretta attuazione degli interventi, nell'ambito del predetto *Piano* e nel rispetto delle milestone previste dal Decreto Ministeriale 15 luglio 2021 e s.m.i.

Gli interventi del *Piano*, individuati ed approvati nel corso delle annualità 2021 e 2022, sono entrati nella fase attuativa nel 2023. Nel 2024, tali interventi, hanno registrato un avanzamento significativo e, nel 2025, proseguono verso il completamento, con alcuni interventi già vicini alla conclusione.

Per garantirne la buona riuscita e il rispetto delle sopra menzionate milestone, è necessario consolidare il coordinamento di tutte le attività proprie della fase attuativa in sinergia con tutti gli attori coinvolti nel *Piano*, in ragione anche della complessità dei singoli interventi che di seguito si riportano in sintesi:

MACRO MISURA A: CITTÀ E PAESI SICURI, SOSTENIBILI E CONNESSI

Sub Misura	Linee d'intervento
A1 - INNOVAZIONE DIGITALE	A1.1 - Potenziamento dell'infrastrutturazione di base finalizzata all'aumento della resilienza della comunicazione A1.2 - Realizzazione di sistemi informativi per la gestione digitale in tempo reale di servizi A1.3 - Realizzazione di una piattaforma territoriale informatica (SIT)
A2 - COMUNITÀ ENERGETICHE, RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI E PRODUZIONE DI ENERGIA/CALORE DA FONTI RINNOVABILI	A2.1 - Rifunionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione delle vulnerabilità sismiche A2.2 - Rifunionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione delle vulnerabilità sismiche di edifici temporanei A2.3 - Realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili A2.4 - Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per la condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite
A3 - RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE	A3.1 - Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città A3.2 - Progetti per la conservazione e fruizione dei beni culturali A3.3 A) Realizzazione, implementazione e consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici; A3.3 B) Avvio della rifunionalizzazione delle Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE) a fini turistici, sportivi e ambientali; A3.3 C) Interventi per l'ammodernamento e la messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita
A4 - INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	A4.3 - Potenziamento e restyling di stazioni ferroviarie A4.4 - Investimenti sulla rete stradale A4.5 - Investimenti sulla rete comunale

MACRO MISURA B: RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE

Sub Misura	Linee d'intervento
B1 - SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI INNOVATIVI	B1.1 - Sostegno agli investimenti di rilevante dimensione finanziaria B1.2 - Interventi per progettualità di "dimensione intermedia" B1.3 - Interventi diffusivi di sostegno alle attività produttive: - <i>B1.3a - Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di iniziative micro-imprenditoriali e per l'attrazione e il rientro di imprenditori;</i> - <i>B1.3b - Interventi per l'innovazione diffusa;</i> - <i>B1.3c - Interventi per l'avvio, il riavvio e il consolidamento di attività economiche e per il rientro di quelle temporaneamente delocalizzate</i>
B2. TURISMO, CULTURA, SPORT E INCLUSIONE	B2.1 - Interventi per lo sviluppo delle imprese culturali, creative, turistiche, sportive, anche del terzo settore, attraverso forme di sostegno a progetti di investimento e progetti collaborativi di innovazione e lo sviluppo di attrattori turistici B2.2 - Contributi destinati a soggetti pubblici per lo sviluppo delle attività culturali, creative, sportive e per l'innovazione dell'offerta turistica B2.3 - Interventi per l'inclusione e innovazione sociale ed il rilancio abitativo, rivolti ad enti locali, imprese sociali, terzo settore e cooperative di comunità
B3. VALORIZZAZIONE AMBIENTALE, ECONOMIA CIRCOLARE E CICLO DELLE MACERIE	B3.2 - Realizzazione di piattaforme di trasformazione tecnologica B3.3 - Ciclo delle macerie
B4. CENTRI DI RICERCA PER L'INNOVAZIONE	B4.1 - Contributo per la realizzazione e/o implementazione di 4 centri di ricerca e trasferimento tecnologico B4.2 - Intervento di sostegno alla creazione di un centro di formazione tecnica per la Pubblica Amministrazione, presso il Comune de L'Aquila, dotato di tecnologie innovative per l'insegnamento e l'esercitazione tecnico-pratica

Il gruppo di lavoro Invitalia, localizzato principalmente nelle postazioni di lavoro messe a disposizione presso la sede dell'Agenzia, con l'obiettivo di garantire l'unicità del *Piano* attraverso la standardizzazione di processi e procedure, potrà sostenere il Commissario mediante un servizio di Assistenza tecnica e gestionale per perseguire gli obiettivi del *Piano*.

Il servizio che INVITALIA offrirà al Commissario avrà un coordinamento unitario con l'obiettivo di ottimizzare le attività delle risorse dell'Agenzia sia quelle già operanti nelle annualità precedenti sia quelle che saranno progressivamente introdotte. In tale nuovo contesto organizzativo, il servizio offerto dall'Agenzia avrà un forte orientamento al risultato e alla misurabilità delle attività svolte in termini di output prodotti e miglioramento della tempistica di realizzazione.

In tale contesto, l'Agenzia metterà inoltre a disposizione del Commissario professionalità altamente specialistiche di natura tecnica, economica e giuridica che parteciperanno al processo decisionale nella gestione diretta delle misure previste.

Le attività di supporto alla Struttura del Commissario saranno realizzate mediante un opportuno livello di

coinvolgimento e collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti nel processo di realizzazione, monitoraggio e controllo degli interventi del *Piano*, al fine di assicurare la piena efficacia ed operatività degli stessi.

Il gruppo di lavoro Invitalia opererà in sinergia e secondo gli indirizzi definiti dal Commissario, dal Direttore Generale e dai Sub-Commissari, rispondendo direttamente agli stessi e sarà articolata su quattro differenti linee di attività:

1. Assistenza tecnica per il coordinamento e la gestione unitaria del *Piano*;
2. Monitoraggio fisico e finanziario degli interventi previsti;
3. Rendicontazione e controllo delle spese.
4. Analisi e sviluppo dei territori per progettare una azione sperimentale di marketing territoriale finalizzata ad individuare un pacchetto di interventi strutturali che contribuiscano a rendere stabile e duraturo il processo di riparazione e ripresa economica delle aree interne del cratere, ad attrarre investimenti e a valorizzare ed innovare le potenzialità già in essere nel territorio.

Modalità di attuazione

Per il raggiungimento degli obiettivi delineati, Invitalia mette a disposizione del Commissario un gruppo di lavoro che fornirà il supporto richiesto, garantendo l'instaurazione di un efficace rapporto di collaborazione con gli altri soggetti coinvolti, sia all'interno della Struttura commissariale che verso l'utenza, sui diversi ambiti di attività, anche al fine di condividere ed allineare le azioni da attuare. Nell'ambito del gruppo di lavoro sopra citato, saranno altresì individuate le risorse impegnate nell'attività di gestione degli interventi, che includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la programmazione delle attività, il coordinamento operativo delle risorse assegnate alla struttura commissariale, il monitoraggio dell'avanzamento tecnico e finanziario delle Misure, la predisposizione della reportistica prevista per il monitoraggio operativo, la rendicontazione dei costi sostenuti e la gestione dei rapporti con il soggetto Titolare – Mef.

Il gruppo di lavoro - coordinato operativamente da una risorsa dell'Agenzia - è allocato presso le specifiche postazioni di lavoro individuate nella sede dell'Agenzia.

L'operato di Invitalia, nel rispetto di quanto previsto nell'atto convenzionale, si sostanzia nel supporto al Commissario straordinario per lo svolgimento delle attività ad esso affidate al fine di assicurare l'efficacia dell'attuazione degli interventi del Piano Nazionale Complementare al PNRR.

Descrizione delle attività

L'impegno di INVITALIA si sostanzia nel supporto alle attività di assistenza tecnica nella gestione e controllo unitaria e omogenea del Piano con particolare attenzione alle esigenze della Direzione Generale della Struttura Commissariale Sisma 2016.

Rispetto alle quattro linee di attività sinteticamente riportate in precedenza, Invitalia supporterà la Struttura commissariale, nelle specifiche attività di seguito riportate in associazione con ogni linea di intervento prevista. In dettaglio:

1. Linea attività 01: Assistenza tecnica per il coordinamento e la gestione unitaria del Piano

- supporto nella definizione dei processi e delle procedure funzionali a garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi del *Piano*;
- raccordo con la Struttura di missione 2009 per il coordinamento complessivo dei processi attuativi nell'ottica di mantenere costante l'unitarietà del *Piano* anche in relazione alla documentazione oggetto di verifica da parte dei soggetti pubblici;
- presidio coordinato del flusso di comunicazione con le amministrazioni titolari degli interventi e con ogni altro soggetto coinvolto, allo scopo di fornire in modo uniforme e standardizzato l'assistenza di tipo amministrativo, normativa e procedurale richiesta;
- predisposizione degli standard/format unitari di comunicazione e informazione con riferimento ai seguenti ambiti di intervento:
 - gestione delle abilitazioni e modalità di utilizzo delle piattaforme ReGIS e BDAP con relativa trasmissione della documentazione alle Amministrazioni competenti;
 - gestione del flusso documentale e relativa corretta archiviazione con gli USR e con tutti gli altri uffici direttamente coinvolti nell'attuazione del Piano;
 - gestione e archiviazione di tutta la documentazione inerente all'avanzamento fisico e finanziario degli interventi, implementando un database unico che consenta di conoscere in tempo reale la situazione di ogni progetto, interoperabile con le piattaforme della struttura commissariale;
- supporto nella redazione delle ordinanze per quanto correlato alle funzioni di segreteria tecnica (ad esempio monitorando puntualmente le variazioni agli interventi, in ottemperanza a quanto comunicato dagli enti);
- predisposizione di report, relazioni illustrative e schede sintetiche in riferimento alle esigenze manifestate dal Commissario in base anche a vincoli istituzionali di comunicazione;
- supporto alla direzione generale nelle attività di raccordo con tutti gli attori coinvolti nel *Piano* (Ispettorato Generale Affari Economici, USR, MEF, Comuni ecc.)

2. Linea attività 02: Monitoraggio fisico e finanziario degli interventi previsti

- presidio costante dell'attuazione degli interventi ricorrendo alla banca dati dedicata, **BDAP** e mediante confronto continuo con gli **USR**;
- supporto nelle attività da porre in essere sul sistema informativo **ReGIS** con particolare attenzione anche alle sue prossime progressive evoluzioni;
- monitoraggio dello stato di attuazione dei **CUP** relativi agli investimenti e predisposizione di un sistema coordinato di alert da condividere con i soggetti titolari degli interventi per segnalare anomalie e proporre azioni correttive da realizzare;
- monitoraggio costante delle tempistiche dei progetti con particolare attenzione al rispetto delle milestone previste e alla preventiva individuazione delle criticità;
- assistenza e formazione on the job anche del personale **USR**, attraverso predisposizione di guide per gli utenti e di manuali operativi ad uso interno per proceduralizzare e omogenizzare le attività del gruppo di lavoro e dei soggetti coinvolti nel processo di attuazione del *Piano*.

3. Linea attività 03: Rendicontazione e controllo delle spese

- predisposizione degli atti necessari per richiedere il trasferimento risorse al **MEF**;
- gestione delle domande di rimborso trasmesse dagli **USR**;
- predisposizione degli atti necessari per trasferire le risorse agli **USR**;
- presidio costante nella verifica aggiornamenti banche dati (**ReGIS**, **BDAP**, **SiCoGe**) e loro costante allineamento con il flusso documentale in entrata ed uscita;
- supporto nella stesura delle linee guida di rendicontazione nonché della definizione dei controlli in itinere sulla documentazione trasmessa dagli **USR**;
- predisposizione delle check-list per il controllo sulla documentazione di rendicontazione per quanto di competenza della Struttura Commissariale;
- supporto nell'istruttoria delle istanze di erogazione trasmesse mediante l'applicativo **ReGIS** dagli enti beneficiari del Fondo Opere Indifferibili;
- supporto agli enti locali e **USR** nell'utilizzo dell'applicativo **ReGIS** in merito alla rendicontazione del Fondo Opere Indifferibili.
- supporto nella definizione del **Si.Ge.Co.** al fine di assicurare l'efficace attuazione degli interventi e la sana gestione finanziaria, nel rispetto della normativa vigente;
- supporto nell'individuazione delle opportunità di aggiornamento delle procedure operative, al fine di mitigare i rischi associati alla gestione finanziaria e operativa degli interventi;
- organizzazione di sessioni formative per il personale della Struttura Commissariale e degli enti coinvolti, per garantire una corretta comprensione e applicazione del **Si.Ge.Co.**;
- supporto nell'effettuazione dei controlli, con particolare attenzione alla verifica della conformità amministrativa e finanziaria delle operazioni.

4. Linea di attività 04: Analisi e sviluppo di un'azione sperimentale di marketing territoriale

- individuazione dei punti di forza e di debolezza dei territori attraverso il benchmarking delle opportunità localizzative, dei gap di competitività e l'ascolto degli attori locali con il fine di valorizzare ed innovare le potenzialità già in essere;
- costruzione di un catalogo dell'offerta localizzativa in ottica di competitività attraverso la raccolta della progettualità di sviluppo del territorio (sia per progetti di insediamento che per progetti commerciali e/o di venture capital);
- utilizzo delle leve agevolative per favorire i territori meno attrattivi anche attraverso lo sviluppo di un sistema di alleanze con la rete amministrativa nazionale e locale e con le reti commerciali e finanziarie;
- realizzazione di misure di promozione attraverso l'individuazione di player di rilievo sul mercato nazionale ed internazionale, la formalizzazione di partnership e la predisposizione di un calendario di attività, incontri ed eventi per la promozione dell'offerta territoriale.
- Aggiornamento sito Next Appennino

Come anticipato in precedenza, a tali attività dirette si affiancherà la messa a disposizione della struttura commissariale di risorse con profili altamente specialistici per attività di supporto nella gestione delle misure.

Inoltre, su richiesta degli Uffici regionali e previa condivisione con il Commissario, il Gruppo di Lavoro Invitalia provvederà a fornire, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto necessario anche attraverso la costituzione di specifici gruppi di lavoro di personale dedicato esclusivamente alle attività nel perimetro di attuazione del *Piano* e direttamente impegnate presso le sedi degli USR.

Gruppo di lavoro

Per la realizzazione delle azioni di assistenza tecnica sopra delineate, Invitalia metterà a disposizione un gruppo di lavoro composto da risorse interne e/o esterne in possesso di idonee competenze professionali coerenti con la specificità dei temi e delle problematiche oggetto d'intervento.

Il gruppo di Lavoro sarà coordinato operativamente da una risorsa esperta dell'Agenzia che fra gli altri compiti, avrà anche quello di ottimizzare le attività svolte dalle risorse già presenti che hanno supportato la Direzione Generale della struttura nel corso dell'annualità 2024.

Inoltre, all'emergere di eventuali esigenze manifestate dal Commissario, saranno attivate competenze specifiche nel project management, di natura giuridica, tecnico ingegneristica, eventualmente anche attraverso l'attivazione di servizi consulenziali di alto profilo.

Rispetto alle figure interne saranno dedicati profili secondo la declinazione prevista dal vigente Contratto

Collettivo Nazionale di Lavoro.

Il dettaglio dei profili delle risorse ricercate, le modalità e le tempistiche di inserimento nel Gruppo di Lavoro saranno concordati con la Struttura Commissariale sulla base delle priorità stabilite dal Commissario e nel rispetto delle procedure di selezione dell’Agenzia.

La previsione di impegno complessivo dei singoli profili professionali è riportata nella successiva tabella 1.

Tabella 1 - Impegni stimati del gruppo di lavoro - risorse interne (GG/Uomo)

Profilo	GG
PM	8
ESP	1.017
Senior Professional	2.110
Junior Professional	565
	3.700

La composizione e l’articolazione tra profili professionali dei gruppi di lavoro da attivare per l’attuazione delle diverse linee di attività sarà variabile nel tempo sia all’interno delle singole linee sia tra di esse, per rispondere ad eventuali picchi di carico di lavoro e consentire la massima efficienza in relazione alle esigenze operative segnalate dal Commissario, in coerenza con l’evoluzione del processo di attuazione del Piano.

Quadro finanziario

Il valore delle attività previste per la realizzazione dell'intervento è stimato complessivamente in € **2.049.180,33 IVA esclusa**, corrispondente ad € **2.500.000,00 IVA inclusa**.

Nella tabella successiva è riportata la previsione del costo delle risorse interne di INVITALIA impegnate sulle attività, suddiviso per profilo professionale.

Tabella 2 – Dettaglio costo risorse interne della società

Profilo	GG/Uomo	Costo standard	Valore
PM	8	1.075,00	8.600,00 €
ESP	1.017	680,00	691.560,00 €
SP	2.110	350,00	738.500,00 €
JP	565	237,00	133.905,00 €
	3.700		1.572.565,00 €

Nella tabella successiva sono riportate le stime delle principali voci di costo previste per l'intervento.

Tabella 4 - Costi complessivi dell'intervento

Voce di spesa	COSTO
A. Struttura Operativa	
A.1 Risorse interne	1.572.565,00
Totale voce A	1.572.565,00
B. Altre voci di costo	
B.1 Spese di missione e trasferte	32.877,98
B.2 Ore straordinario valorizzate in giornate	105.000,00
B.3 Costi beni e servizi	20.000,00
Totale voce B	157.877,98
Totale (A + B)	1.730.442,98
C. Spese generali - 19% di (A + B.2)	318.737,35
TOTALE (IVA esclusa)	2.049.180,33
IVA (22%)	450.819,67
TOTALE (IVA compresa)	2.500.000,00

Si sottolinea che la ripartizione è su intera base annua (12 mesi) e assume carattere meramente programmatico. Conseguentemente, la ripartizione delle gg/uu tra le diverse linee di attività e gli oneri diretti ed indiretti conseguenti, ivi inclusi i costi derivanti dall'attivazione di servizi e consulenze specifiche potranno essere oggetto di aggiornamento per meglio rispondere all'evolversi della situazione e alle esigenze della struttura commissariale con modifica, a consuntivo, del Quadro Economico complessivo.

Si precisa che il personale e tutti i costi saranno comunque rendicontati secondo quanto stabilito nel disciplinare di rendicontazione allegato alla Convenzione e sulla base delle effettive attività svolte nel periodo considerato.

Infine, si evidenzia che nella voce di costo B.3 "*Costi beni e servizi*" è inclusa la previsione dei costi di affitto relativi alle postazioni di lavoro messe a disposizione al personale impegnato sulla commessa presso la sede di Invitalia

Tempistiche di realizzazione

Le attività oggetto del presente Piano delle attività e dei costi saranno realizzate sino al 31 dicembre 2025.

ALLEGATO 2

DISCIPLINARE DI RENDICONTAZIONE

1. STRUTTURA OPERATIVA

Il regime di rendicontazione segue il criterio del valore della giornata/persona contabilizzato sulla base dei corrispettivi differenziati in funzione delle quattro tipologie professionali – maggiorate della quota di spese generali imputate nella misura forfettaria del 19% - rappresentate nella seguente tabella:

Qualifica		Profilo	Tariffa
Personale di indirizzo e coordinamento	PM	Risorse dotate di elevata professionalità e di riconoscibile autonomia direzionale, inquadrare come dirigenti o quadri, nel caso di dipendenti di <i>Invitalia</i> o di sue controllate; esperti in grado di contribuire all'implementazione delle strategie operative del progetto	€ 1.075
Personale Senior Professional	ESP	Risorse specialistiche esperte dotate di comprovata competenza professionale o con responsabilità di gestione di processo, inquadrare come quadri, nel caso di dipendenti di <i>Invitalia</i> o di sue controllate;	€ 680
Personale di livello superiore	SP	Risorse in grado di svolgere funzioni di coordinamento con relativa discrezionalità di poteri ed autonomia di iniziativa	€ 350
Personale di livello operativo	JP	Risorse che svolgono funzioni con discrezionalità operativa e decisionale coerente con le direttive ricevute dai responsabili.	€ 237

Personale Invitalia (Dipendenti, consulenti collaboratori) e personale in somministrazione

- Per i costi relativi al personale *Invitalia*, ovvero per l'attività eseguita dalle sue società controllate dal personale di queste ultime nonché per il lavoro del personale non dipendente con contratti di somministrazione sulla base del contratto di somministrazione e della relativa fattura, *Invitalia* dovrà fornire un rendiconto analitico contenente:
 - elenco nominativo del personale impegnato, con la specificazione della qualifica professionale e della funzione svolta (tecnico, amministrativo, ecc.);
 - numero delle giornate effettuate;
 - valorizzazione complessiva della prestazione resa dalla singola risorsa.

Il numero di giornate effettuate, per i consulenti e i collaboratori, è riportato nelle relazioni periodiche sulle attività svolte, controfirmate dal Commissario o dal Responsabile diretto

dell'ufficio di assegnazione.

Per tutti i lavoratori dipendenti e per il personale con contratto di somministrazione il numero di giornate effettuate è calcolato attraverso l'imputazione oraria su commessa tramite l'applicativo Timesheet.

Tale sistema informatico consente all'Agenzia di determinare la corretta imputazione delle effettive ore lavorate ripartite in modo univoco esclusivamente su ogni commessa per tutto il personale aziendale.

L'applicativo TimeSheet garantisce i seguenti elementi di controllo:

1. puntuale verifica della presenza del personale attraverso l'interfacciamento del sistema di rilevazione presenze INAZ con TimeSheet;
2. imputazione delle ore lavorate su commesse a partire dalla pianificazione delle attività;
3. validazione delle ore lavorate su ciascuna commessa da parte del responsabile di commessa a seguito di riscontro del responsabile gerarchico al fine di garantire la coerenza e la terzietà del dato;
4. informativa verso le risorse direttamente coinvolte del carico di lavoro su ciascuna commessa. La verifica della corretta, veritiera e coerente attribuzione delle attività effettivamente svolte e che vengono rendicontate su ciascuna commessa è effettuata attraverso l'utilizzo di applicativi dedicati nel pieno rispetto delle modalità e delle scadenze definite dal Controllo di Gestione aziendale.

2. ALTRE VOCI DI COSTO

Il regime di rendicontazione relativo alle altre voci di costo segue il criterio del costo effettivo sostenuto, giustificato da fattura/ricevuta.

Per "Altre voci di costo" si intendono le spese sostenute in relazione a:

- servizi specifici, prestazioni specialistiche, beni e servizi funzionali alla realizzazione delle attività previste nel progetto, i cui acquisti siano stati previamente autorizzati per iscritto dai competenti organi della Struttura commissariale;
- viaggi e spese di missione, autorizzati dai competenti organi della Struttura commissariale; altre spese funzionali alla realizzazione delle attività previste nella Convenzione oltre alle spese relative all'acquisizione del personale tramite agenzia interinale (aggio);
- tutte le altre voci previste nel progetto ovvero autorizzate dal Commissario Straordinario.

Per i costi relativi alle suddette voci l'Agenzia dovrà fornire un rendiconto analitico contenente:

- elenco delle spese sostenute;

- riferimento agli estremi dell'incarico e della documentazione contabile giustificativa dell'aspesa;
- riferimento ai pagamenti effettuati.

Alle voci di costo di cui all'Allegato A "Altre voci di costo" B.1 e B.3, non sarà applicata la quota di spese generali imputate nella misura forfettaria del 19%.

Il rimborso delle spese di missione e trasferte sarà effettuato, sulla scorta della Policy trasferte in vigore presso Invitalia.